

Approvato il modello per le comunicazioni delle liquidazioni IVA

L'Agenzia delle Entrate introduce alcune novità anche nelle regole di comunicazione dei dati delle fatture

/ **Corinna COSENTINO e Mirco GAZZERA**

È stato pubblicato ieri il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 58793, che definisce le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere all'Amministrazione finanziaria con riguardo alle **fatture emesse e ricevute** ([art. 21](#) del DL 78/2010), modificandone i termini di trasmissione, e approva il modello (con le relative istruzioni) per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche ([art. 21-bis](#) del DL 78/2010). Sono state rese disponibili, inoltre, le modalità di trasmissione e consultazione dei dati di cui sopra, oltre alle specifiche tecniche necessarie. L'avvenuta pubblicazione del provvedimento e degli ulteriori documenti appena elencati è stata resa nota attraverso un comunicato stampa, sempre di ieri.

Il provvedimento in esame, come anticipato, ha approvato il **modello** per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche ([art. 21-bis](#) del DL 78/2010) già diffuso in bozza la scorsa settimana (si veda "[C'è la bozza del modello per comunicare le liquidazioni IVA](#)" del 22 marzo). La sua versione definitiva e le relative istruzioni conferma quanto previsto nella bozza.

Il modello, da presentare esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato), si compone:

- del **frontespizio**, contenente l'anno d'imposta, la partita IVA del soggetto passivo, alcune caselle riguardanti i soggetti interessati dalla liquidazione IVA di gruppo, il codice fiscale e il codice carica del dichiarante (da indicare solo se diverso dal contribuente), il codice fiscale della società dichiarante che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- del **quadro VP**, da compilare per ciascuna liquidazione periodica, composto da diversi righi (da VP1 a VP14) nei quali il soggetto passivo IVA deve indicare, fra l'altro, il periodo di riferimento della liquidazione periodica dell'imposta e i dati (es. totale operazioni attive e passive al netto dell'imposta, IVA esigibile e detratta, IVA dovuta o a credito, crediti d'imposta, acconti, ecc.) attraverso i quali è possibile determinare l'IVA da versare o a credito per il periodo interessato. Per un trimestre, in particolare, i contribuenti mensili presentano un modulo per ognuno dei tre mesi interessati, mentre i contribuenti trimestrali un unico modulo.

Sono interessati dalla comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche tutti i **soggetti passivi IVA**, anche se dalla liquidazione risulta un'eccedenza a credito. Sono esonerati, invece, i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppu-

re, all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.

La comunicazione delle liquidazioni IVA, a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) adottata dal soggetto passivo per liquidare l'imposta, deve essere presentata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre per il quale il termine di presentazione scade il 16 settembre di ogni anno (per l'anno 2017 il 16 settembre cade di sabato, quindi il termine è il 18 settembre). La prima scadenza, relativa al primo trimestre 2017, è fissata per il 31 maggio 2017.

Il provvedimento di ieri introduce alcuni elementi di novità anche con riferimento alla **comunicazione obbligatoria e opzionale** dei dati delle fatture, prevista, rispettivamente, dall'[art. 21](#) del DL 78/2010 e dall'[art. 1](#) comma 3 del DLgs. 127/2015.

In particolare, per il 2017, i termini di invio della comunicazione opzionale vengono modificati in modo da essere allineati a quelli stabiliti per la comunicazione obbligatoria.

Pertanto, per l'anno 2017, anche coloro che trasmettono i dati delle fatture su base opzionale effettuano l'invio con cadenza semestrale:

- entro il 18 settembre 2017 per il primo semestre (il 16 settembre è sabato);
- entro il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.

A partire dal 2018, invece, entrambe le comunicazioni verranno inviate con **cadenza trimestrale**, secondo i termini ordinariamente previsti.

Infatti, il provvedimento nulla dispone in merito a questi ultimi, limitandosi a modificare i termini stabiliti per il 2017, con la conseguenza che, a regime, permarrà il disallineamento nell'invio dei dati relativi al secondo trimestre (da effettuarsi entro il 16 settembre per la comunicazione obbligatoria; entro il 31 agosto per la comunicazione opzionale).

Tuttavia, il comunicato stampa citato sembra "superare" tale disposizione, prospettando l'**allineamento** dei termini anche per gli anni successivi.

Si segnala, inoltre, che con lo stesso provvedimento vengono approvate, con decorrenza dal 10 luglio 2017, le nuove **specifiche tecniche** per la compilazione delle due comunicazioni in argomento.

Fino a tale data, le informazioni richieste potranno essere inviate sulla base delle regole definite con provv. n. [182070/2016](#).